

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 93, COMMI 7bis, ter e quater
DEL D.LGS N° 163/2006 smi****Premessa**

Ai sensi dell'art. 93, commi 7 bis, ter e quater del D.Lgs. 163/2006, l'ATER di Treviso istituisce il "Fondo per la progettazione e l'innovazione" costituito dalle risorse finanziarie derivanti, in misura non superiore al 2%, dagli importi a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Tale fondo è ripartito per l'80% tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6, del presente regolamento; per il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'attività dell'Azienda e dei suoi servizi.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 93, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., disciplina modalità e i criteri per la ripartizione della quota del "Fondo per la progettazione e l'innovazione", destinata al personale dell'Area Tecnica e delle altre strutture coinvolte nei lavori e nelle opere dell'ATER di Treviso. Dal ripartizione di detti incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione degli incentivi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza, il collaudo, nonché per le connesse attività tecnico-amministrative, dovuti in relazione alle prestazioni previste dall' art. 2 qualora effettuate in tutto o in parte da personale dipendente dell'Azienda.

Rientrano tra le prestazioni incentivate quelle svolte dal Responsabile del Procedimento e dal personale tecnico dell'Azienda incaricato della redazione del progetto, del coordinamento della sicurezza in fase di progetto, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dei collaudi, nonché dai loro collaboratori.

Art. 2 – Natura dei progetti e degli atti di pianificazione oggetto dell'incentivo

Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento sono considerati tutti i progetti esecutivi, definitivi e preliminari utilizzati per procedere all'appalto; nel caso di mancato utilizzo della progettazione per sopravvenute esigenze dell'Azienda, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi pari al 50% per il progetto preliminare e al 20% per il definitivo.

Per opere e lavori s'intendono tutti gli interventi programmati dall'Amministrazione quali ad esempio: nuove opere edilizie e di urbanizzazione, stralci successivi e di completamento di nuove opere, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, incluse le perizie suppletive e di variante caratterizzate da elaborati di progetto quali: computo di perizia, elaborazione nuovi prezzi e relativo verbale, quadro economico di raffronto, eventuali elaborati grafici, etc. Sono esplicitamente escluse le attività di manutenzione ordinaria.

Art. 3 – Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è unico per tutte le fasi di ogni singolo intervento ed è individuato tra i dipendenti tecnici dell'Azienda non assunti a titolo precario.

È designato, con l'approvazione del piano triennale dei lavori, dal Consiglio di Amministrazione e nominato dal Direttore – Responsabile del Programma Triennale. È un tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – nonché dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, anche attraverso il coordinamento del gruppo di progetto, tenendo contatti diretti con il Dirigente dell'Area Tecnica per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogniqualvolta vi si frappongano ostacoli o sorgano problemi di qualsiasi natura.

Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il responsabile del procedimento può essere sostituito dal Direttore con provvedimento motivato.

Art. 4 – Gruppo di progetto

Prima dell'avvio della fase progettuale di un'opera o lavoro, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Direttore, sentito il Dirigente dell'Area Tecnica, con specifico provvedimento formalizzerà la composizione del Gruppo di Progetto composto da personale interno in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste.

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, del piano di sicurezza, nonché per lo svolgimento degli incarichi di direzione dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo oltre alle attività tecnico/amministrative ad esso connesse. Per esigenze organizzative le figure di Direttore dei lavori, direttore operativo, assistente di cantiere ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, riunite nell'Ufficio di direzione dei lavori, oltre al collaudatore, potranno essere individuate dal Direttore, su proposta del R.U.P. e con conforme parere del Dirigente Area Tecnica se diverso dal Direttore, con successivo provvedimento e con le medesime modalità.

I criteri di scelta, da determinare per ciascun intervento sono, a titolo esemplificativo:

- 1) limiti di competenza professionale dati dalla legge e dalla normativa vigente;
- 2) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l'opera si riferisce;
- 3) qualità ed entità dell'opera da progettare e realizzare, (ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi).

Art. 5 – Determinazione delle quote del fondo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. n° 163/2006 ed in attuazione a quanto indicato agli articoli precedenti, una somma pari alla percentuale dell'1,20% (al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è ripartita per ogni singola opera o lavoro tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

L'importo è calcolato sulla base del costo di costruzione preventivato (base d'asta) di tutti gli interventi di cui all'art. 2, così come risulta dal Quadro Economico Generale di ciascun progetto approvato. La quota di incentivo non è soggetta ad alcuna rettifica per effetto di ribassi in sede di appalto o, in sede di esecuzione, di aumenti e diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell' importo contrattuale.

Gli importi del fondo si intendono comprensivi degli oneri accessori a carico dell'Azienda.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste all' interno del quadro economico di ogni singola opera o lavoro ai sensi dell' art.16 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Ove la fonte di finanziamento sia costituita da risorse proprie dell'Ater, le predette economie saranno utilizzabili ai fini dell'integrazione della somma destinata al premio di risultato.

Art. 6 – Modalità di ripartizione del fondo - Penalità

L' 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito per ogni singola opera o lavoro, e in relazione alle prestazioni effettuate, per ciascuna attività secondo i seguenti valori percentuali:

NUOVE OPERE

24% rup e assistenti

rup	9%
collaboratore al rup 1° (studio fattibilità)	6%
collaboratore al rup 2° (validazione)	7%
collaboratore al rup 2° (segreteria tecnica)	2%

37% PROGETTAZIONE

progetto preliminare	
progettista capogruppo (compresi eventuali frazionamenti)	8%
collaboratore alla progettazione 1° (impianti)	3-4%
collaboratore alla progettazione 2° (elaborati di progetto)	2-4%
collaboratore alla progettazione 3° (computo e capitolato)	2%
CSP	1%

progetto definitivo

progettista capogruppo	4%
collaboratore alla progettazione 1° (impianti)	2,5%
collaboratore alla progettazione 2° (elaborati di progetto)	1%
collaboratore alla progettazione 3° (computo e capitolato)	1%

CSP

2,5%

progetto esecutivo

progettista capogruppo	4%
collaboratore alla progettazione 1° (impianti)	2%
collaboratore alla progettazione 2° (elaborati di progetto)	1%
collaboratore alla progettazione 3° (computo e capitolato)	1%

CSP

2%

39% DIREZIONE DEI LAVORI

direttore dei lavori (compreso accatastamento)	13%
direttore operativo	9%
assistente di cantiere	5%
CSE	10%
COLLAUDATORE	2%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

20% rup e assistenti	
rup	7%
collaboratore al rup 1° (studio fattibilità)	4%
collaboratore al rup 2° (validazione)	6%
collaboratore al rup 2° (segreteria tecnica)	3%
34% PROGETTAZIONE	
progetto preliminare	
progettista capogruppo	13%
collaboratore alla progettazione 1° (impianti)	5%
collaboratore alla progettazione 2° (el. di progetto - DISEGNI)	4%
collaboratore alla progettazione 3° (el. di progetto - COMPUTI E CAPITOLATO)	6%
CSP	6%
46% DIREZIONE DEI LAVORI	
direttore dei lavori	14%
direttore operativo (contabilità)	9%
direttore operativo (parte tecnica)	2%
assistente di cantiere	7%
CSE	12%
COLLAUDATORE	2%
100%	

Art. 7 - Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi.

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e ove l'incentivo sia già stato corrisposto l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

2. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e/o dei costi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno ridotte:

- del 10%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti.

3. Ai fini della riduzione delle risorse finanziarie ai sensi del precedente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dell'opera i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

condizioni climatiche e altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle per gli accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d).

Le medesime riduzioni si applicheranno anche ai tempi previsti per la progettazione, per ciascuna fase della stessa.

Art. 8 – Accorpamento o scorporo di funzioni

Qualora in sede di costituzione del Gruppo di Progetto si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più attività in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.

Diversamente, qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle attività, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del Gruppo di Progettazione addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Art. 9 – Erogazione dei compensi

Gli importi maturati entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartiti come segue:

- 1) l' 80% dell'importo complessivamente maturato va erogato a tutto il personale dell'area tecnica in base al parametro retributivo, in ragione della collaborazione anche indirettamente prestata da tutto il personale;
- 2) il 20% dell'importo complessivamente maturato va erogato al personale effettivamente incaricato di specifiche attività professionali.

L'erogazione dei compensi di cui al punto 2) precedente avviene alla conclusione delle seguenti fasi rilevate al 31 dicembre di ciascun anno, fatta salva la non corresponsione del compenso per accertate responsabilità professionali:

- a) Fase progettuale – approvazione dei progetti utili ai fini dell'appalto (progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).
- b) Fase esecutiva – approvazione dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase d'esecuzione). Per opere pluriennali l'erogazione avviene annualmente in base all'avanzamento risultante dai SAL.
- c) Al RUP e agli appartenenti alla struttura di supporto una volta concluso il procedimento se annuale ovvero, se pluriennale, annualmente in base all'avanzamento delle seguenti attività, secondo le rispettive percentuali a fianco indicate:
 - Progetto preliminare 25%
 - Progetto definitivo 20%
 - Progetto esecutivo 15%
 - Coordinamento sicurezza L 494/96 fase progetto 5%
 - Direzione lavori 25%
 - Coordinamento sicurezza L 494/96 fase esecutiva 5%
 - Collaudo 5%

Il Dirigente dell'Area Tecnica comunicherà al Servizio Affari Generali e Personale la conclusione di ciascuna fase, unitamente alle informazioni utili all'erogazione delle quote di incentivo.

L'incentivo lordo che compete annualmente in applicazione del presente regolamento non può superare il valore massimo del 30% della retribuzione base annua prevista per ciascun livello dal Contratto nazionale di Lavoro applicato.

Art. 10 – Monitoraggio

Con cadenza annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente dell'Area Tecnica redige una relazione in ordine all' applicazione del presente Regolamento che invierà al Direttore.
relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento, con l'indicazione:

- dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
- dell'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi;
- di eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

L'Amministrazione metterà a disposizione delle RSU, su loro richiesta, i dati significativi di loro interesse, fermo restando il rispetto della privacy.

Art. 11 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti.

Nel bilancio dell'Azienda è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui alle Premesse, secondo comma.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:

- il 70% per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);
- il 20% alle implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa;
- il 10% a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli albi professionali.

Art. 12 – Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento, **recepisce la contrattazione sindacale per la parte relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo**, è approvato dal CdA e dovrà acquisire le approvazioni della Regione Veneto previste per i regolamenti aziendali.

I contenuti del presente Regolamento si applicano anche ai progetti in itinere per i quali, alla data del 31/12/2014, non sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni normative vigenti.

Handwritten mark or signature in the top right corner.